



COMUNE DI FICARRA

Città Metropolitana di Messina

Copia

di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 28 del Reg.	Oggetto: <i>Fabbisogno del personale. - P.I.A.O. 2025/2027</i>
Data 11/02/2025	

L'anno **2025** il giorno **undici** del mese di **febbraio**
alle ore **18:32** e seguenti, in Videoconferenza convocata con appositi avvisi,
la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

	<i>Amministratore</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza</i>
1	RIDOLFO Basilio	Sindaco	Presente
2	MARCHESE Francesco	Vice Sindaco	Presente
3	PRINCIOTTO Giada	Assessore	Presente
4	RAVI' Sebastiano	Assessore	Presente
5	RICCIARDO Antonino	Assessore	Presente

Presenti	5
----------	---

Partecipa il Segretario Comunale Signor **Dott. Pietro Manganaro**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

FAVOREVOLE

Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

FAVOREVOLE

VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le LL. RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. n. 44/91.



COMUNE DI FICARRA
Città Metropolitana di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

<i>OGGETTO:</i>	Fabbisogno del personale. - P.I.A.O. 2025/2027
------------------------	---

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTI in particolare:

- **l'art. 39, e. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449** che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale e così statuisce:

Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- **l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** in tema di assunzioni, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale, il quale recita:

"1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo."

- **l'art. 89, e. 5, D.Lgs. n. 267/2000** il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- **l'art. 1, comma 102, Legge 30/12/2004, n. 311**, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter, il quale così recita:

"7. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano

il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. "

DATO ATTO:

- **che** nel PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno del Personale), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. 165/2001, devono essere indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- **che** tale programmazione del fabbisogno del personale andrà poi sviluppata nel quadro del Dup, in coerenza con il contesto programmatorio complessivo e con la capacità finanziaria dell'ente, anche in relazione all'equilibrio pluriennale di bilancio e, successivamente, declinata a livello operativo nel Piao;
- **che** le Linee Guida per la programmazione del fabbisogno del personale adottate dalla Funzione Pubblica con decreto dello 8 maggio 2018 (confermate dalle Linee Guida del 22.7.2022), "prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del D.Lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del D.Lgs. n. 75/2017, affermano che "la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente". Il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini".

PRESO ATTO che in materia di dotazione organica **l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001** prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria dellarimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delleassunzioni consentite a legislazione vigente;

VISTO il principio contabile applicato della programmazione n. 4/1, di cui all'art. 2 del d.lgs. 126/2014 e s.m.i, che prevede che la sezione operativa (SeO) del Documento Unico di Programmazione contiene anche "la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale", la quale "deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di finanza pubblica"(cfr. par. 8.2);

VISTO l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

"7. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della Salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni".

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con il Decreto 8 maggio 2018 pubblicate in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n.173 del 27 luglio 2018;

RILEVATO che le predette linee di indirizzo costituiscono per gli enti territoriali norme di principio rispetto alle quali essi devono uniformarsi, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, riconosciuta dalle fonti normative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO, pertanto, che il presente piano triennale dei fabbisogni di personale viene redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle "**Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche**" che definiscono una metodologia operativa di orientamento che le singole amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore;

CONSIDERATO che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è comunque consentita a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, pur dovendo essere in ogni caso adeguatamente motivata;

PRECISATO che il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la dotazione di spesa potenziale;

PRESO ATTO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

CONSIDERATO che questo Ente, come rilevasi dalla Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario di cui all'ultimo Rendiconto approvato

con deliberazione di C.C. n. 35 del 08/11/2024, relativo alla gestione dell'esercizio 2023 non risulta strutturalmente deficitario;

RICHIAMATO, con riferimento *ai limiti alla spesa di personale* l'articolo 1, commi 557, 551-bis, 551-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità (ora soggetti al "pareggio di bilancio") prevedendo che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento;

a) *(lettera oggi abrogata dall'art.16 del d.l. 113 del 24 giugno 2016)*;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

e) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (*comma 557*);

- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (*comma 557-bis*);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 scatta il divieto di assunzione, già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno ora pareggio di bilancio (*comma 557-ter*);

- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (triennio 2011-2013) (*comma 557-quater* nel testo modificato ed inserito dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114);

DATO ATTO che per le regioni e gli enti territoriali sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente che, per gli enti locali, corrisponde al limite della spesa media del personale del triennio 2011/2013;

PRESO ATTO che, in concreto, dalla superiore impostazione deriva che la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà assunzionali consentite, tenuto conto di quelle previste dalle leggi speciali e, segnatamente, dall'articolo 20, comma 3 e 4, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge.

VISTA la dotazione organica dell'Ente come rimodulata per effetto della deliberazione di G.M. n. 95 del 26/07/2019, regolarmente approvata dalla COSFEL in data 17.12.2019;

CONSIDERATO CHE questo Ente intende procedere **all'assunzione di N. 1 Funzionario** da destinare a politiche di coesione sociale, **interamente eterofinanziato**, con finanziamento di cui al Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (PN CapCoe) - Priorità 1 - Operazione 1.1.2 Assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari;

VISTA altresì l'attestazione della spesa media del personale di cui al superiore art. 557-quater (triennio 2011-2013) come di seguito indicato:

2011	2012	2013	Media triennio 2011-2013
1.358.269,00	1.275.983,00	1.267.379,47	1.300.543,82

che costituisce, pertanto, il limite finanziario rilevante ai sensi della rimodulazione della dotazione organica, secondo il nuovo criterio di "limite finanziario", come precisato nelle citate Linee guida emanate dal Ministro

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Decreto dell'8 maggio 2018 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n.173 del 27 luglio 2018;

PRESO ATTO che questo Ente si articola in quattro settori, rispettivamente:

- 1) Area Amministrativa;
- 2) Area Economico-Finanziaria;
- 3) Area Tributi;
- 3) Area Tecnica;

VISTE:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/12/2016 relativa all'avvio delle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243 bis comma 1, del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.Lgs 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2017, relativa all'Adozione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL;

la deliberazione Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n.152/2019/PRSP, con la quale veniva approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario proposto dal Comune di Ficarra;

ATTESO che il presente piano viene predisposto in base all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 75/2017, il quale ha introdotto l'art. 6-ter del D.lgs. 165/2001;

RICHIAMATO l'art. 19, e. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

DATO ATTO che la presente proposta verrà inviata all'organo di revisione economico finanziaria al fine di accertare la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006, nonché ai fini della verifica di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 58/2019, come successivamente modificato dalla L. 160/2019;

VISTI:

- il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n.141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n.101/2013 e la Circolare DFP n° 5/2013;
- l'art.3 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 modificato dall'articolo 14 bis del d.l. 4/2019, convertito con legge 26/2019;
- D.L. 78/2015, nonché l'art. 1, comma 424, della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità nazionale 2015);
- il D.Lgs 25.05.2017 n. 75 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), e), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), e), e), f), g), h), 1) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il D.L. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, come successivamente modificato;
- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono ripetute e trascritte,

- 1) **Di approvare** lo schema di programmazione triennale del fabbisogno del personale 2025-2027 di cui all'articolo 6 del D.lgs 165/2001, del Comune di Ficarra, come di seguito riportato:

Per l'anno 2025:

- **L'assunzione di N. 1 Funzionario** da destinare a politiche di coesione sociale, **interamente eterofinanziato**, con finanziamento di cui al Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (PN CapCoe) - Priorità 1 - Operazione 1.1.2 Assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari;

Per l'anno 2026:

- Nessuna Assunzione

Per l'anno 2027:

- Nessuna Assunzione

- 2) **Dare atto che** la programmata assunzione comporta una rimodulazione della consistenza della dotazione organica, senza però alterare le quantità finanziarie complessive, rispettando indi il vincolo di "neutralità finanziaria";
- 3) **Di Dare atto** che il presente programma viene approvato anche in relazione alle finalità programmatiche e strategiche espresse dagli strumenti di programmazione del Comune, dalle linee programmatiche al DUP, cui la presente delibera costituirà specifico allegato e che sarà oggetto di modifiche ed integrazioni;
- 4) **Di Dare Atto** che la presente programmazione confluirà nel P.I.A.O. di prossima adozione della quale costituirà parte integrante, nel quale verranno eventualmente previste le modalità di attuazione dell'art. 13, comma 8, del CCNL 2019/2021;
- 5) **Di Dare atto** che il presente provvedimento viene adottato in virtù di una valutazione complessiva in termini di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente e che esso potrà subire modifiche e/o variazione per effetto di riforme legislative in materia, nonché per effetto del sopraggiungere di nuove valutazioni di fatto e/o di diritto, tali da imporre una revisione della presente programmazione.
- 6) **Di Trasmettere**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.lgs. n. 165/2001, la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
- 7) **Di Trasmettere** copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.vo 165/2001;
- 8) **Di Dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile

Ficarra, 11.02.2025

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Domenico Bonfiglio

IL SINDACO
Basilio Ridolfo

RVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario, a norma dell'art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede;

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

Ficarra, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Angelina Beatrice Rosetta

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

<p>Il Responsabile del Servizio</p>	<p><i>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</i> FAVOREVOLE Data Il Responsabile Dott. Domenico Bonfiglio</p>
<p>Il Responsabile di Ragioneria</p>	<p><i>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:</i> FAVOREVOLE Data Il Responsabile Rag. Angelina Beatrice Rosetta</p>

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, attestazione della relativa copertura finanziaria così come prescritto dall'art. 13 della legge regionale 3/12/1991, n. 44.

IL SINDACO
f.to Basilio Ridolfo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pietro Manganaro

L'ASSESSORE
f.to Antonino Ricciardo

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal _____ al _____
al n. _____

Il Messo
F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- È stata pubblicata all'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11;

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
